



arpea.

ARPEA
AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO
C.F. 97694170016

DETERMINAZIONE N° 57-2018 DEL 05/04/2018

OGGETTO: Avviamento procedura comparativa per conferimento incarico professionale.

Il Direttore

Visti:

- la D.G.R. n. 17-4036 del 10 ottobre 2016 con la quale è stato nominato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 5 della legge regionale giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari) e s.m.i., il Sig. Valter Galante quale Direttore dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);
- il Verbale n. 163 di deliberazione della Giunta Regionale adottata nell'adunanza del 5 dicembre 2016 con cui è stata fissata la data di presa di servizio del Direttore al 02/01/2017;

Esaminato lo Statuto dell'Agenzia approvato con D.G.R. n. 41-5776 del 23/04/2007, così come modificato con D.G.R. n. 19-2318 del 26/10/2015 ed in particolare l'art. 5 che prevede *al fine di garantire la massima funzionalità, l'Agenzia può utilizzare risorse umane esterne, acquisendo collaborazioni e consulenze;*

Richiamato il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla

EL/SA/gm

Determinazione n. 57-2018 del 05/04/2018

Pagina 1 di 4

libera circolazione di tali dati che andrà progressivamente a sostituire l'attuale d.lgs. 196/2003 e dopo il 25 Maggio 2018 costituirà l'unica normativa di riferimento;

Considerato che con il Regolamento (UE) 2016/679 viene recepito nel nostro ordinamento giuridico il "principio di accountability" (obbligo di rendicontazione) che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:

- di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevenendo, altresì, l'obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di sicurezza adottate;
- che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta o anche in formato elettronico, deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono tenuti a mettere il registro a disposizione dell'autorità di controllo;

Tenuto conto, inoltre, che il Regolamento (UE) 2016/679 ha:

- reintrodotto l'obbligatorietà della redazione del documento programmatico sulla sicurezza (DPS);
- disciplinato la nuova figura del "Data Protection Officer" (DPO), responsabile della protezione dei dati personali che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di nominare al proprio interno e deve sempre essere "coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali";
- rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a carico di imprese e pubbliche amministrazioni, in particolare, in caso di violazioni dei principi e disposizioni del Regolamento, le sanzioni possono arrivare fino a 10 milioni di euro o per le imprese fino al 2%-4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore;

Dato atto che la nuova normativa europea fa carico alle Pubbliche Amministrazioni di non limitarsi alla semplice osservanza di un mero adempimento formale in materia di privacy, conservazione e sicurezza dei dati personali, ma attua un profondo mutamento culturale con un rilevante impatto organizzativo da parte dell'Ente nell'ottica di adeguare le norme di protezione dei dati ai cambiamenti determinati dalla continua evoluzione delle tecnologie nelle pubbliche amministrazioni;

Ritenuto, pertanto, necessario realizzare un "modello organizzativo" da implementare in base ad una preliminare analisi dei rischi e ad un'autovalutazione finalizzata all'adozione delle migliori strategie volte a presidiare i trattamenti di dati effettuati, abbandonando l'approccio meramente formale del D.lgs. 196/2003, limitato alla mera adozione di una lista "minima" di misure di sicurezza, realizzando, piuttosto, un sistema organizzativo caratterizzato da un'attenzione multidisciplinare alle specificità della struttura e della tipologia di trattamento, sia dal punto di vista della sicurezza informatica e in conformità agli obblighi legali, sia in considerazione del modello di archiviazione e gestione dei dati trattati.

Vista la necessità di ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679, di adeguare il sistema di gestione della privacy di Arpea alle disposizioni del nuovo regolamento e di procedere alla contestuale individuazione del DPO;

Riscontrato che all'interno di Arpea non sono presenti funzionari in possesso di una conoscenza specialistica dell'applicazione della normativa sulla privacy, né di un'esperienza rilevante in materia di protezione dei dati personali e capacità di assolvere i compiti inderogabili di cui all'art. 39 del GDPR;

Accertata la necessità in questa fase iniziale di applicazione del Regolamento suddetto dell'apporto di competenze professionali con un requisito di "alta specializzazione" e trattandosi di esigenze alle quali non è possibile far fronte con il personale in servizio nell'ente, si ritiene necessario conferire un specifico incarico;

Richiamato l'art.7 comma 6 del D.lgs 165/2001 che prevede "per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione;"

Rilevato che l'apposito bando, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, contiene:

- i contenuti per lo svolgimento dell'incarico
- i requisiti per l'ammissione alla procedura comparativa
- la durata dell'incarico (12 mesi)
- l'importo complessivo;

Visto che la figura del "Data Protection Officer" (DPO) rappresenta una novità istituzionale prevista dal GDPR e che ad oggi non si può far riferimento ad un tariffario ufficiale;

Ritenuto pertanto di stimare il compenso lordo per lo svolgimento del suddetto incarico per 12 mesi in euro a € 7.000,00 (esclusa I.V.A o altri oneri fiscali/previdenziali e oneri accessori), confrontandolo con i massimali di spesa per una giornata di docenza previsti dal Piano di formazione 2016-2017 della Regione Piemonte e di seguito riportati:

- fino a 1.000,00 euro per relatori che, oltre ad essere di livello universitario o equivalente, sono di fama riconosciuta
- fino a 750,00 euro per relatori di livello universitario o equivalente

- fino a 450,00 euro per professionalità non di livello universitario;

Valutato che l'incarico richiederà un impegno di almeno 20 giornate annue e che pertanto il compenso a giornata è pari a € 350;

Preso atto che valutando il costo generico di una giornata lavorativa dall'alto contenuto specialistico, l'offerta sopra esposta risulta congrua e in linea con i prezzi di mercato, comparandola con i massimali previsti dal Piano formativo della Regione Piemonte;

Verificata la convenienza economica del prezzo del servizio, rispetto all'utilità conseguita dall'Agenzia;

Ritenuto necessario per garantire un'adeguata diffusione pubblicare il suddetto bando sul sito Internet di Arpea per un periodo di 10 gg;

Richiamato il Bilancio di previsione 2018-2020 dell'ARPEA adottato dal Direttore con Determina n. 258 - 2017 del 27/12/2017 ed approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 23 - 6653 del 23/03/2018;

DETERMINA

- di avviare la procedura selettiva con valutazione comparativa per l'incarico professionale per la figura di "Data Protection Officer (DPO)";
- di stabilire che il conferimento dell'incarico di cui sopra avvenga mediante procedura comparativa con le modalità previste dal bando allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che la pubblicizzazione dell'avvio della procedura comparativa per l'affidamento dell'incarico professionale in oggetto sarà realizzata mediante avviso sul sito ai fini della generale conoscenza;
- di dare atto che la spesa trova copertura Bilancio di previsione 2018-2020 dell'ARPEA;
- di dare atto che l'assunzione del relativo impegno di spesa verrà disposta con successivo apposito atto, una volta terminata la procedura comparativa individuando così il nominativo e l'esatto importo per l'affidamento definitivo.

Valter Galante
